

## DIRETTIVA

- *Premessa*

Nel rispetto della legge il bando tipo può essere adattato in base alle esigenze locali.

Sono fatti salvi i bandi di concorso speciali previsti dalle Leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12 e 7 luglio 2006, n. 17 e le riserve di alloggi di cui all'art. 16 della L.R. 12/98 e 26 della L.R. 17/2006.

- *Requisiti per l'assegnazione (art. 2 della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e art. 24 della Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17)*

Il requisito del reddito imponibile massimo complessivo riferito al nucleo familiare viene aggiornato ogni due anni con determinazione del Dirigente responsabile del Servizio regionale competente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Attualmente il limite è fissato in € **15.137,18** così come stabilito dalla determina dirigenziale n.5382 del 15 ottobre 2018.

Prima della pubblicazione del bando ogni Comune deve trasmetterne copia alla Struttura regionale competente.

- *Attribuzione dei punteggi (Tabella "A" allegata alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e art. 25 della Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17)*

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla condizione oggettiva di cui alla tabella "A", punto a-1), allegata alla legge regionale, le classi di reddito devono essere aggiornate in relazione alle modificazioni del reddito complessivo inteso come requisito per l'accesso. Attualmente le classi di reddito, aggiornate con determina dirigenziale n. 5383 del 15 ottobre 2018, sono

- non superiore a €. 1.441,68 annui per persona, punti 1,5
- non superiore a €. 2.162,51 annui per persona, punti 1
- non superiore a €. 2.883,33 annui per persona, punti 0,5

- *Bandi speciali (art. 4, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12)*

La Giunta regionale, a richiesta, può autorizzare l'emanazione di bandi speciali in dipendenza di gravi e documentate situazioni di emergenza abitative. In tal caso il Comune indicherà nel bando gli eventuali requisiti integrativi rispetto a quelli previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e dall'art. 24 della Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17. La documentazione comprovante l'emergenza abitativa rimane nelle disponibilità dell'Ente locale.

- *Requisiti aggiuntivi (art. 2, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12)*

Nel rispetto della programmazione regionale particolari requisiti aggiuntivi possono essere previsti nel bando di concorso quando gli alloggi sono stati realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o in relazione a particolari esigenze locali.